

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1165

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1994

Delega alle Regioni in materia di calendario scolastico

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 9 agosto 1986, n. 467 «Norme sul calendario scolastico» è conosciuta nel mondo della scuola come legge di regionalizzazione della materia.

Molte erano state, infatti, le osservazioni critiche e le proposte emendative alla precedente legge 4 agosto 1977, n. 517, in tale direzione, comprese le iniziative legislative delle Regioni, tra cui la Lombardia (vedi la proposta di legge presentata dal Consiglio regionale della Lombardia alla Camera dei deputati nel 1984: atto Camera n. 2406 della IX legislatura).

Ma, qualsiasi fosse lo spirito che aveva mosso il legislatore, la legge del 1986 risultò del tutto inadeguata.

A livello istituzionale, infatti, si mette in capo alle Sovrintendenze regionali (organi decentrati del Ministero della pubblica istruzione) la materia, alle regioni viene assegnato un ruolo puramente consultivo, mentre sono del tutto esclusi gli enti locali.

Nel merito, riconfermando la legge le competenze del Ministro della pubblica istruzione a determinare annualmente il termine delle attività didattiche delle lezioni e il calendario delle festività e degli esami, viene delegata alle Sovrintendenze regionali una materia molto limitata.

I calendari regionali variano di fatto solamente per la data di inizio, con una modesta flessibilità (una settimana circa), e per qualche giorno di sospensione delle attività aggiuntive alle festività già previste.

Ne deriva un quadro di insieme molto rigido, non differenziato nè per aree territoriali nè per ordine e grado di scuola, che accentua la separatezza tra scuola e società,

senza che se ne colgano giustificate ragioni di ordine pedagogico o organizzativo.

L'inadeguatezza del sistema appare ancor più evidente alla luce delle trasformazioni degli ultimi anni, in cui si stanno sperimentando modelli più flessibili di orario nella produzione e nella rete dei servizi, a fronte di una accresciuta consapevolezza di quanto giochino il fattore tempo e il sistema degli orari come risorsa globale per conciliare esigenze di vita ed esigenze produttive.

Per esemplificare l'esigenza che sentiamo crescere nella società, basti pensare alle richieste del sabato libero da parte delle famiglie soprattutto in molte aree del nord del Paese, o ancora all'eccessivo prolungarsi delle vacanze estive (tre mesi), considerato negativo anche sul piano strettamente didattico.

Inoltre, nelle grandi aree metropolitane (si pensi ad esempio a quella milanese), le condizioni climatiche e il congestionamento del traffico, con i relativi fenomeni di inquinamento atmosferico, suggeriscono l'opportunità di sperimentare periodi invernali di sospensione delle attività scolastiche più lunghi degli attuali.

Il disegno di legge che si presenta, in armonia con esperienze ampiamente consolidate in altri Paesi europei, tende a costruire le condizioni per rendere più flessibile il calendario scolastico, più in sintonia con le caratteristiche climatiche, socio-economiche e culturali di regioni come la Lombardia, ferma restando la determinazione nazionale della durata dell'anno scolastico - intesa come monte ore annuale dell'attività didattica - e la normativa relativa allo stato giuridico degli insegnanti.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Delega di funzioni)

1. Le funzioni amministrative, già esercitate dal sovrintendente scolastico regionale o interregionale ai sensi della legge 9 agosto 1986, n. 467 «Norme sul calendario scolastico», sono delegate alle regioni.

2. Le regioni provvedono con legge a disciplinare l'esercizio, nell'ambito del proprio territorio, delle funzioni delegate, nell'osservanza delle disposizioni generali stabilite dalla citata legge n. 467 del 1986.

3. Al fine di armonizzare lo svolgimento del calendario scolastico con le esigenze complessive e generali della società, ferma restando l'equivalenza a duecento giorni della durata dell'orario annuale delle attività didattiche, di insegnamento e delle lezioni, le regioni possono disciplinare l'ordinamento del calendario scolastico, nell'ambito del proprio territorio, secondo criteri, anche differenziati per ordine e grado di scuola, o per aree territoriali, di:

- a) flessibilità dell'orario giornaliero delle lezioni;
- b) redistribuzione della durata dei cicli di vacanza invernale e di vacanza estiva;
- c) flessibilità della settimana scolastica, che può constare di sei o cinque giorni.

Art. 2.

(Provvedimento di attuazione)

1. La regione provvede, con propria deliberazione, a determinare la data di inizio delle lezioni e il calendario relativo al loro svolgimento, a norma della legge 9 agosto 1986, n. 467, e della disciplina regionale in materia, sentito preventivamente il parere del sovrintendente scolastico regionale o interregionale e dei consigli

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scolastici provinciali, delle province e dei comuni capiluogo.

Art. 3.

(Procedure di consultazione e di intesa)

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate e dell'adozione dei provvedimenti, di cui all'articolo 2, la legge regionale disciplina le procedure e le modalità per:

a) la consultazione degli organismi scolastici;

b) il coordinamento con le determinazioni adottate dai comuni, in materia di orari dei servizi e degli uffici pubblici ai sensi dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, «Ordinamento delle autonomie locali».

Art. 4.

*(Modifiche e integrazioni
della legge 9 agosto 1986, n. 467,
«Norme sul calendario scolastico»)*

1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1986, n. 467, è sostituito dal seguente:

«5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche e il calendario degli esami, la durata della settimana scolastica e dell'orario giornaliero delle lezioni, il calendario delle festività e dei cicli di vacanza scolastica per ciascuna regione in conformità alla disciplina regionale in materia».

2. Il comma 7 dell'articolo 1 della citata legge n. 467 del 1986 è abrogato.